

Proc. nr. [REDACTED] RG GIP
Proc. nr. [REDACTED] RGNR



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI PERUGIA
Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare

Il Giudice per l'Udienza Preliminare,
visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

[REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto al capo nr. 1) della imputazione e – riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e con la diminuzione per la scelta del rito – lo condanna alla pena finale di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 165, comma 5, c.p.,

concede a [REDACTED] il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione – da parte dello stesso condannato – ad un percorso di recupero da svolgersi presso un ente o una associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ente/associazione che dovrà essere individuato dal condannato, per complessivi **mesi sei** con decorrenza ENTRO UN ANNO dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena la revoca del beneficio. Sarà cura dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura competente per la fase esecutiva verificare l'effettiva partecipazione al suddetto percorso di recupero presso l'ente o l'associazione che verrà individuato dal condannato.

visti gli artt. 152 c.p., 129 e 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto al capo nr. 2) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta remissione di querela. Lo condanna in ogni caso, in relazione a tale capo dell'imputazione, al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, IV° comma, c.p.p. .

Visti gli artt. 532, 300, III° comma, 306 c.p.p.,

dichiara la immediata cessazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi abitualmente frequentate dalle stesse applicata a [REDACTED] – con ordinanza emessa in data [REDACTED] dal gip di Perugia (eseguita il [REDACTED]) – per sopravvenuta perdita di efficacia.

Visto l'art. 544, III° comma, c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Perugia, [REDACTED]